

Decreto Legislativo 194 del 19 novembre 2008

Il decreto legislativo 194 del 19 novembre 2008, pubblicato sulla G. U. n. 289 dell'11/12/08, disciplina le modalità di finanziamento dell'attività dei controlli sanitari ufficiali in materia di igiene degli alimenti.

Esso ha introdotto il pagamento di una tassa annuale da versare entro il 31 gennaio di ogni anno per le ditte alimentari che effettuano la produzione o la vendita prevalentemente all'ingrosso.

La tariffa annuale

La tariffa annuale varia in base al tipo e all'entità produttiva (o di commercializzazione) della ditta e può essere determinata facendo riferimento all'**allegato A** del D.Lgs. 194/08. Ogni impresa deve provvedere al pagamento per ciascuno dei propri stabilimenti. Si richiama in particolare all'attenzione dei titolari delle ditte all'**Allegato A sezione 6**, che prevede tale obbligo per imprese precedentemente non soggette.

Alle tariffe forfettarie elencate in questa sezione deve essere applicata una maggiorazione del 20% (prevista dal comma 1 dell'art. 11 del decreto) e una maggiorazione dello 0,5% (prevista dal comma 4 dell'art. 11 dello stesso decreto). Pertanto le tariffe previste dalla sezione 6 dell'allegato A devono essere maggiorate del 20,5%.

Le tariffe per le tre fasce individuate, invariate rispetto al 2009, primo anno di applicazione del decreto, sono le seguenti:

- per gli stabilimenti di fascia produttiva A: Euro 482,00
- per gli stabilimenti di fascia produttiva B: Euro 964,00
- per gli stabilimenti di fascia produttiva C: Euro 1807,50

Il pagamento va effettuato con bollettino di conto corrente postale intestato a AAS5 "Friuli Occidentale", come da **fac simile bollettino postale**.

Nuove sedi operative

L'attivazione di un nuovo stabilimento, soggetto per la prima volta al pagamento della tassa, comporta per il responsabile la compilazione e la trasmissione all'Azienda dell'**autodichiarazione**, cui va allegata l'attestazione dell'avvenuto versamento.

Imprese alimentari escluse dal campo di applicazione

- Le attività di esclusiva vendita al dettaglio,
- Le attività di ristorazione pubblica (ristoranti, bar, pizze al taglio ecc.),
- Le attività di ristorazione collettiva, ma non i centri di cottura con pasti trasportati,
- I produttori primari.

Inoltre, la Legge 4 giugno 2010 n° 96 (Legge Comunitaria 2009) pubblicata sulla GU n. 146 del 25.06.2010 – Supplemento Ordinario n. 138, ha introdotto delle modifiche al campo d'applicazione del Decreto Legislativo 194/2008 disponendo che: "Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto gli imprenditori agricoli per l'esercizio delle attività di cui all' articolo 2135 del codice civile» ovvero i produttori agricoli e i trasformatori di prodotti aziendali.

- [Legge 96 del 4 giugno 2010](#) *(il link apre una nuova finestra)*

Per informazioni

tel. 0434 369887

dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00

Segreteria del servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
via della Vecchia Ceramica, 1
33170 Pordenone